



Berna, 28 maggio 2020

Istruzioni

concernenti le combinazioni di veicoli con sistema frenante idraulico per veicoli agricoli e forestali

(visto l'art. 97 cpv. 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale)

1. Campo d'applicazione

Le istruzioni si applicano ai trattori e carri a motore dotati di raccordo per freni idraulici secondo il diritto previgente e ai rimorchi da essi trainati aventi sistemi frenanti idraulici a doppia condotta. I veicoli possono essere stati immatricolati a scopo agricolo e forestale o industriale (art. 161 cpv. 5 e art. 207 cpv. 5 OETV¹).

Le istruzioni non sono applicabili nell'ambito dei collaudi di veicoli (esami di immatricolazione e successivi; art. 34b cpv. 6 OETV).

2. Definizioni

H1L: sistema di frenatura idraulico a una condotta di cui all'articolo 163 capoverso 4 OETV² consistente in una condotta di comando per veicoli agricoli e forestali che trasmettendo al rimorchio l'energia di azionamento ne attiva direttamente il freno di servizio.

H2L: sistema di frenatura idraulico a doppia condotta secondo il regolamento (UE) n. 167/2013³ e al regolamento delegato (UE) 2015/68⁴ consistente in una condotta di comando (come H1L) e una condotta supplementare. Quest'ultima permette di azionare l'impianto frenante del rimorchio in caso di guasto del motore o di azionamento del freno di stazionamento e/o del freno ausiliario del veicolo trattore. Funge al tempo stesso da agganciamento di sicurezza.

¹ Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41).

² Ai sensi dell'articolo 163 capoverso 5 OETV nella versione precedente alla modifica [RU 2019 253](#) (entrata in vigore 1° febbraio 2019) e dell'articolo 49 capoverso 3 dell'ordinanza concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali (OCE; RS 741.41) abrogata facenti fede per la prima messa in circolazione.

³ Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15.10.2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali, GU L 017 del 23.1.2015, pag. 1.





Numero di riferimento: ASTRA-24-15.2-61/21/2

Accumulatore di pressione:	accumulatore di energia dell'impianto frenante del rimorchio caricato attraverso la condotta di comando e destinato ad attivare il freno in caso di distacco del rimorchio o azionamento del freno di stazionamento (art. 22 cpv. 1 e 2 ONC).
Agganciamento di sicurezza:	dispositivo in grado di attivare una frenata d'emergenza del rimorchio o di mantenere una certa guida qualora si stacchi dal veicolo trattore (art. 70 cpv. 1 ONC).
Commercializzatore:	persona che mette in commercio un prodotto. Per messa in commercio o immissione sul mercato si intende la cessione a titolo oneroso o gratuito di un prodotto. Sono equiparati a questa operazione l'uso proprio di un prodotto a scopo commerciale o professionale, l'utilizzo nell'ambito della fornitura di un servizio nonché la predisposizione e l'offerta di un prodotto.
Dichiarazione di idoneità:	attestazione scritta del fabbricante o del commercializzatore dell'idoneità del rimorchio ad essere collegato a un veicolo trattore con raccordo H1L. La dichiarazione specifica tutte le condizioni da soddisfare affinché le funzioni in modalità H1L non siano limitate rispetto alla modalità H2L.

3. Regolamentazione

È consentito trainare un unico rimorchio con sistema di frenatura H2L se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 3.1. Il veicolo trattore dispone di un raccordo secondo il diritto previgente per il sistema H1L specifico dei veicoli agricoli e forestali.
- 3.2. La velocità massima consentita della combinazione di veicoli non supera i 40 km/h.
- 3.3. La dichiarazione di idoneità si trova a bordo del veicolo e sono soddisfatti i requisiti di garanzia funzionale ivi menzionati.
- 3.4. La somma dei carichi per asse secondo la targhetta del costruttore non supera le 10,00 t.
- 3.5. Azionando il freno di stazionamento del veicolo trattore si inserisce automaticamente il freno del rimorchio, anche a motore spento.
- 3.6. Se il rimorchio dispone di un accumulatore di pressione, in caso di pressione insufficiente deve accendersi una spia visibile dal posto di guida.

4. Entrata in vigore e abrogazione

Le presenti istruzioni entrano in vigore con effetto immediato.

La validità è limitata al 31 dicembre 2025, data dopo la quale si intendono abrogate.

Ufficio federale delle strade

Jürg Röthlisberger
Direttore